

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1593)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 6 giugno 1961 (V. Stampato n. 2032)

d'iniziativa dei deputati FUSARO, COLLESELLI e BALDELLI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 GIUGNO 1961

Valutazione del miglior voto d'esame conseguito in concorsi a cattedre per l'insegnamento medio ai fini degli incarichi e supplenze e della valutazione dei titoli nei concorsi

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Ministro della pubblica istruzione, a richiesta dell'interessato, rilascia regolare attestazione di ogni risultato conseguito nelle prove di esame di concorso a cattedre per l'insegnamento secondario oppure in esami di abilitazione all'insegnamento banditi anteriormente al 28 ottobre 1957.

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi e supplenze e i partecipanti ai concorsi a cattedre hanno diritto di presentare, al fine della valutazione dei titoli, l'attestato del risultato più favorevole.